Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1981, n. 91.

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1.

Attività sportiva

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

Art. 2.

Professionismo sportivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 3.

Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art. 4.

Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 5.

Cessione del contratto

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 6.

Indennità di preparazione e promozione

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professioni-

sta, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.

Art. 7.

Tutela sanitaria

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 8.

Assicurazione contro i rischi

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 9.

Trattamento pensionistico

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

Capo II

SOCIETÀ SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 10.

Costituzione e affiliazione

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11.
Deposito degli atti costitutivi

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Art. 12.
Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali

Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 13.
Liquidazione della società

La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Art. 14.
Federazioni sportive nazionali

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Capo III
Disposizioni di carattere tributario

Art. 15.
Trattamento tributario

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Abolizione del vincolo sportivo

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come « vincolo sportivo » nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Art. 17.

Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

Art. 18.

Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorché siano nominati con decreto ministeriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — SIGNORELLO — SARTI — REVIGLIO — FOSCHI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 23 marzo 1981, n. **92**.

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.

Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali con-

venzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 6 febbraio 1973, n. 23.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Art. 4.

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — BIASINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una serie di francobolli ordinari denominata « Castelli d'Italia ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1501 del 25 settembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia », nei valori da L. 5, 10, 20, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 170, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 e, in bobine per i distributori automatici dei francobolli, nei valori da L. 30, 120 e 170.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4 × 30; per i francobolli in bobina, mm 20 × 24; formato stampa: mm 21,4 × 26; per i francobolli in bobina, mm 16 × 20; dentellatura: 14 × 13¼; per i francobolli in bobina, dentellati soltanto sul lato di 24 mm, 14.

I francobolli sono stampati in rotocalco, per i valori da L. 5, 10, 20, 40, 50, 60, 90, 100, 120 e 150; in calcografia, per i valori da L. 350, 400, 500, 800 e per i valori da L. 30, 120 e 170 in bobina; in calcografia a doppia impressione, per i valori da L. 900 e 1000; in calcografia e offset, per i valori da L. 170, 180, 200, 250, 300, 450, 600 e 700.

I fogli sono composti ciascuno di cento esemplari, ad eccezione di quelli dei valori da L. 900 e 1000, composti di cinquanta esemplari.

Le bobine sono allestite in due tipi, di duecento esemplari alternati nel valore da L. 30 e nel valore da L. 120, e di duecento esemplari alternati nel valore da L. 30 e nel valore da L. 170.

Le vignette sono così composte: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

I soggetti della serie sono i seguenti: L. 5, Castel Sant'Angelo - Roma, in azzurro e rosso brunastro; L. 10, Castello Sforzesco - Milano, in ocra e bruno; L. 20, Castel del Monte, in azzurro intenso e seppia; L. 40, Castello Ursino - Catania, in verde smeraldo e bruno; L. 50, Rocca di Calascio, in quadricromia; L. 60, Torre Normanna - S. Mauro Forte, in lilla e verde giallastro; L. 90, Castello di Isola Capo Rizzuto, in quadricromia; L. 100, Castello Aragonese - Ischia, in quadricromia; L. 120, Castello Estense - Ferrara, in azzurro intenso e rosso arancio; L. 150, Castello di Miramare - Trieste, in viola e ocra; L. 170, Castello di Ostia, in nero e giallo; L. 180, Castel Gavone, in azzurro

oltremare e rosso; L. 200, Castello di Cerro al Volturno, in bruno e tricromia offset; L. 250, Rocca di Mondavio, in verde e tricromia offset; L. 300, Castello Normanno Svevo - Bari, in rosso e tricromia offset; L. 350, Castello di Mussomeli, in azzurro, seppia e verde; L. 400, Castello dell'Imperatore - Prato, in verde, azzurro e bruno; L. 450, Castello di Bosa, in azzurro e tricromia offset; L. 500, Castello di Rovereto, in bruno, azzurro e verde; L. 600, Castello Scaligero - Sirmione, in nero e verde smeraldo; L. 700, Castello di Ivrea, in viola e tricromia offset; L. 800, Rocca Maggiore - Assisi, in rosso, bruno e verde; L. 900, Castello di Saint-Pierre, in nero, bruno, verde e giallo; L. 1000, Castello di Montagnana, in azzurro oltremare, nero, verde e arancio; per i francobolli in bobina: L. 30, Castello di Santa Severa, in rosso rubino; L. 120, Castello di Lombardia - Enna, in bruno; L. 170, Castello di Serralunga d'Alba, in viola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 62

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni navali italiane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « Le costruzioni navali italiane »;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1980, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1501 del 25 settembre 1980;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico da L. 200, quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni navali italiane », aventi come soggetti la nave a palo « Italia », la corvetta A.S. « Gabbiano », il cacciatorpediniere lanciamissili « Audace » e la nave posatubi « Castoro sei ».

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 × 13¼ ; colori: policromia, ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset; foglio: dieci esemplari per ogni soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati, di formato carta di mm 25,4 × 30, di cui dieci riproducono una polena raffigurante Minerva e gli altri dieci un fanò di galera veneziana.

Le vignette, contornate da elementi di cornice, riproducono le quattro navi indicate nel primo comma, rappresentative delle costruzioni navali realizzate in Italia per la Marina militare e mercantile.

Su ogni francobollo sono riportati, in un cartiglio, il tipo, la denominazione ed il periodo di navigazione della nave riprodotta, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 63

(1664)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Filippo Mazzei nel 250° anniversario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 539, con il quale è stata autorizzata l'emis-

sione, nell'anno 1980, di francobolli commemorativi di Filippo Mazzei nel 250° anniversario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1501 del 25 settembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Filippo Mazzei nel 250° anniversario della nascita, nel valore da L. 320.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura il profilo di Filippo Mazzei, in un ovale azzurro circondato da un fregio decorativo con elementi delle bandiere americana e italiana in alto e in basso.

Sul francobollo figurano le leggende « FILIPPO MAZZEI » e « ITALIA », le date « 1730 » e « 1816 » e l'indicazione del valore, « 320 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 64

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 settembre 1979 e della assemblea straordinaria dei soci del 31 marzo 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, in conformità al seguente testo:

« sulle operazioni di che all'art. 49 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai vice direttori generali, ai dirigenti, ai funzionari, ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cooperativa edilizia Auspicio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza in data 21 febbraio 1981, immediatamente esecutiva, con la quale il tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato che la fallita società Cooperativa edilizia Auspicio a r.l., con sede in Roma, Tiburtino Sud, primo lotto, fabbricato 5, è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della società Cooperativa edilizia Auspicio a r.l. e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Ritenuto che, per evitare pregiudizievoli soluzioni di continuità, sia opportuno affidare l'amministrazione straordinaria della società Cooperativa Auspicio allo stesso professionista cui era già stato commesso l'incarico di curatore fallimentare della predetta società Cooperativa con sentenza 26 novembre 1980, n. 38534, del tribunale civile di Roma, sezione fallimentare;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa edilizia Auspicio a r.l., con sede in Roma, Tiburtino Sud, primo lotto, fabbricato 5, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Art. 2.

E' autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato;

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. avv. Ludovico Pazzaglia, nato a Roma il 31 luglio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore; il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1981.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981 i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per le merci contingentate devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per ogni contingente deve essere presentata singola domanda con idonea documentazione e con l'indicazione esatta del numero del contingente richiesto, la voce doganale, il codice statistico, la denominazione della merce, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce che si intende importare. In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui dei contingenti cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato non anteriormente al 1980 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1979 debitamente firmata dal legale rappresentante della ditta ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altre operazioni.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1977-79.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda in particolare le importazioni di origine e provenienza Giappone dovrà essere redatta apposita distinta per l'anno 1979 dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40 % in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1979; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 360 milioni, quota IVA spettante: 40%;
C2 da 90 a 360 milioni, quota IVA spettante: 26%;
C3 da 30 a 90 milioni, quota IVA spettante: 17%;
C4 da 6 a 30 milioni, quota IVA spettante: 11%;
C5 fino a 6 milioni, quota IVA spettante: 6%;

c) 50 % in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1977-79, valutate come appresso: 150 % per le merci di origine e provenienza giapponese importate nel 1979 fermi restando i criteri adottati nel corso delle precedenti ripartizioni (cioè 130 % per il 1978 e per il 1977); 100 % per le merci di origine e provenienza diverse dal Giappone importate nel triennio 1977-79.

Per i contingenti numeri 17, 26, 36, 37, 38, 39 e 40 relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti, il 50 % di cui al punto *c*) viene suddiviso come segue:

35 % a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione in relazione al volume delle importazioni effettuate da tutti i Paesi nel triennio 1977-79 e valutate come sopra detto;

15 % alle ditte industriali quale quota integrativa.

Per quanto riguarda il contingente n. 44 (autovetture) le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusiva mente per prodotti di origine e provenienza Giappone.

Non potrà comunque essere assegnata, in fase di prima ripartizione, ad una sola ditta, una quota superiore al 50 % del contingente richiesto, qualora altre ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro: MANCA

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI
(validi per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	Descrizione	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04		Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D 710	sardine	170
2		E 750	tonni	425
3	37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in striscie, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	145
4	37.02	A ex 310 e ex 720	Pellicole del tipo « Single 8 »	120
5	ex 40.11		Gomme piene e semipiene:	
		B 210/290 400 450 520/570, 630	camere d'aria . . . . protettori (flaps) . . . . tubolari . . . . coperture nuove	270
6	40.12	100/800	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite	22
7	50.02	000	Seta greggia (non torta)	75
	50.04		Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
8		A 100	in temporanea importazione	265
9		B 900	in definitiva	75
10	50.09	A 010	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione	660
11	ex 62.02	A 010, ex 090 B 150, ex 190, 610, ex 650, 750, ex 770, 870, ex 890.	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.; in seta, in canapa e in lino	90

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	Descrizione	Ammontare (valore migliaia $ USA)
12	ex 64.02	B 610/690	Calzature in materie tessili e gomma	28
13	66.01	A 100 B 902, 907	Ombrelli (da pioggia e da sole, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole tende, gli ombrelloni e simili	45
14	ex 66.03	A 100 B 200 C 900	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti della voce doganale 66.01	40
15	69.07	A 200 B 300/800	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimenti non verniciati né smaltati	110
	69.08	A 201/205 B 300/990	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	
16	69.11	A 100 B 900	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	1000
	69.12	A 100 B 200 C 310, 390 D 900	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	
17	73.15		Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse	400
18	82.09	A 110, 190	Coltelli a lama fissa	50
19	82.14	A 100 B 910, 990	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	55
	ex 84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
20		ex B 100	propulsori speciali del tipo «fuoribordo» di potenza uguale o inferiore a 20 HP unità	1210
21		ex C 230/371	per autovetture	110
22		ex C 160/199 321, 325	per motocicli e biciclette	300
23		ex C 240 375/730	motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 20, 21, 22	100
24		ex D 920/990	parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 20, 21, 22, 23	485
25	ex 84.41	A 141, 145 151, 155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	100
26	ex 85.01	ex A 010/470; 540/570 ex B 610/750 ex C ex 910, ex 930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati	240
27		ex A 490, 520	Motorini elettrici, a corrente continua per registratori e giranastri	550
28	85.03	110/500	Pile elettriche	60
29	ex 85.15	A III b 2 bb 170 22	Autoradio	30
30		A III b 2 bb 195 44	Sintonizzatori hi-fi (tuners) e altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione	50
31		A III b 2 bb	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	80
		160 11	portatili	
		191 33	combinati con giradischi e/o giranastri	

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	Descrizione	Ammontare (valore migliaia $ USA)
32		A III b 2 cc	Apparecchi riceventi per la televisione:	
		11	a colori	
		251 aaa	portatili	
		254 bbb	consolle	
		257 ccc	altri	50
		22	monocromi	
		270 aaa	portatili	
		281 bbb	consolle	
		285 ccc	altri	
33		A IV 290	Apparecchi con la presa delle immagini per la televisione	270
34	ex 85.15	C II c 1 820 aa 840 bb 860 cc 880 dd	Antenne	50
		910 2	Filtri e separatori di antenne	
35		ex A 040, 090 120, 150	Altri apparecchi	100
		ex C 410/500 990	Parti e pezzi staccati	
36	ex 85.21	ex A III a 160	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18"	750
37		ex A III a 160	Tubi catodici per televisori a colori da 20" e 22"	250
38		C 450	Cristalli piezoelettrici montati	30
39		D II a 511/580	Diodi, transistors e simili	30
40		D II b 620/680	Microstrutture elettroniche	30
41		A I A II A III b A IV A V	Altri tubi, lampade e valvole	30
		D I	Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	
		E 010/070 180/280 470, 910, 990	Parti e pezzi staccati	
42	85.23	A 010 B 050/990	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati ed ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	135
43	85.24	C 930	Elettrodi per forno	340
44	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc. *unità*	2200
45	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02	450
46	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.01 e 87.03	115
47	ex 87.09	A 100	Velocipedi con motore ausiliario	70
48	ex 87.09	A 510/593 ex 595	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm^3 *unità*	1200
49	ex 87.12	A ex 110 ex 150 ex 190	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, motocarrozzette, di motorette (scooters)	300
50	97.03	A 050 110/900	Altri giocattoli, modelli ridotti per il divertimento	2660

(1885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della S.p.a. Centrale - Compagnia di assicurazioni, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1981, registro n. 7 Industria, foglio n. 79, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'avv. Carlo Visconti è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della S.p.a. Centrale - Compagnia di assicurazioni, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Gualtiero Ghisu, deceduto.

(1587)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di occupazione giovanile.

Con deliberazione 29 dicembre 1980 il CIPE ha approvato le proroghe — attuate con delibere regionali dalla regione Friuli-Venezia Giulia per i periodi compresi fra le singole scadenze dei contratti annuali ed il 30 giugno 1980 — dei contratti concernenti tre progetti regionali ed ha stabilito che all'onere relativo, per un importo complessivo di L. 85.995.300, provvederà la regione Friuli-Venezia Giulia con i fondi a suo tempo ad essa assegnati.

Tenuto conto che a fronte dello stanziamento complessivo di L. 2.668.349.000 sono state impegnate (compresso il costo delle presenti proroghe) L. 1.975.803.294 e residuano L. 692.545.706, la regione Friuli-Venezia Giulia è stata altresì autorizzata ad utilizzare il predetto residuo, oltre che per la copertura dei maggiori costi derivanti dai miglioramenti economici sopravvenuti nello svolgimento dei progetti in corso di attuazione (per un importo di L. 92.769.028) anche per le spese connesse alle proroghe dei contratti fino al 31 dicembre 1980 disposte dal decreto-legge n. 268/80.

Con deliberazione 29 dicembre 1980 il CIPE ha approvato le proroghe — attuate con delibere regionali dalla regione Abruzzo per i periodi compresi fra le singole scadenze dei contratti annuali ed il 30 giugno 1980 — dei contratti concernenti trentasei progetti di comuni e comunità montane ed ha stabilito che all'onere relativo, per un importo complessivo di L. 1.364.676.133, provvederà la regione Abruzzo con i fondi a suo tempo ad essa assegnati.

Tenuto conto che a fronte dello stanziamento complessivo di L. 18.269.370.000 sono state impegnate (compreso il costo delle presenti proroghe) L. 17.605.842.072 e residuano L. 663.527.928, la regione Abruzzo è stata altresì autorizzata ad utilizzare il predetto residuo per il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 1980 dei giovani interessati ai progetti sia regionali che comunali e delle comunità montane.

Con deliberazione 29 dicembre 1980 il CIPE ha stabilito che al finanziamento dei maggiori oneri segnalati dalle amministrazioni centrali dello Stato, nella misura globale di L. 14.749.387.135 si provvede, in via di anticipazione, con il ricorso alle seguenti somme:

1) L. 1.169.000 ex cap. 1111 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) L. 14.748.218.135 a carico dei rientri contributivi del Fondo sociale europeo.

I finanziamenti di cui sopra sono stati ripartiti fra le amministrazioni centrali dello Stato in base alle cifre risultanti dall'allegata tabella, che fa parte integrante della delibera.

La residua somma di L. 6.529.029.330, a valere sul rientro contributivo del Fondo sociale europeo, è stata destinata al capitolo 5933 del Ministero del tesoro per gli interventi di competenza regionale, in relazione alle accertate esigenze di copertura di maggiori oneri derivanti da contratti già stipulati con i giovani per l'attuazione dei progetti, a suo tempo approvati, in materia di servizi socialmente utili ex art. 26 della legge numero 285/1977.

INTEGRAZIONE FONDI PER BENEFICI RETRIBUTIVI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 NOVEMBRE 1980, N. 718.

Ministero del lavoro:	
servizi impiego	L. 3.610.000.000
ispezione lavoro	» 1.100.000.000
Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	» 528.337.335
istituti di previdenza	» 93.139.800
Ministero per i beni culturali:	
arti, archivi, biblioteche	» 5.489.926.000
Ministero degli interni:	
servizi amministrativi contabili	» 1.526.820.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	» 460.000.000
istituti di prevenzione	» 446.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
amministrazioni periferiche	» 200.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti agrari	» 200.000.000
provveditorati studi	» 400.804.000
Ministero dei trasporti:	
controlli autoveicoli	» 468.365.000
autotrasporti merci	» 225.995.000
Totale	L. 14.749.387.135

(1788)

Modificazione al programma quinquennale per il Mezzogiorno

Con deliberazione 29 dicembre 1980 il penultimo capoverso del capitolo II, paragrafo 9.5, del piano quinquennale per il Mezzogiorno è stato così sostituito:

« Sotto il profilo territoriale, la revisione in termini di contenuti dei tre progetti indicati prevederà un estendimento alle aree depresse e suscettibili di sviluppo della zona bradanica in Basilicata, delle zone interne della Calabria, della Puglia, Sicilia e Sardegna, su indicazione delle citate Regioni.

La determinazione dei territori sarà preventivamente sottoposta all'esame del comitato dei rappresentanti delle regioni Meridionali ».

(1789)

Indicazione dei parametri per l'utilizzazione dei contributi del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione (art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

Con deliberazione 29 dicembre 1980 il CIPE ha stabilito che il limite massimo di spesa che le regioni e le province autonome devono tenere presente per l'inoltro dei progetti al Fondo sociale europeo al fine di beneficiare delle provvidenze comunitarie ed il limite massimo di utilizzazione delle disponibilità recate per il 1980 dal fondo di rotazione da parte delle singole regioni sono quelli rispettivamente evidenziati negli allegati prospetti *A* e *B*.

ALLEGATO *A*

REGIONI	Parametro Nord	Parametro Sud	Parametro Totale	Ricalcolo percentuale su 900.000.000.000			
				40% per il nord L. 360.000.000.000		60% per il sud L. 540.000.000.000	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49		7,49	13,21	47.556.000.000		
Valle d'Aosta	1,07		1,07	1,89	6.804.000.000		
Lombardia	11,40		11,40	20,11	72.396.000.000		
Provincia di Trento	0,89		0,89	1,57	5.652.000.000		
Provincia di Bolzano	0,87		0,87	1,53	5.508.000.000		
Veneto	6,93		6,93	12,22	43.992.000.000		
Friuli-Venezia Giulia	3,52		3,52	6,21	22.356.000.000		
Liguria	4,13		4,13	7,29	26.244.000.000		
Emilia Romagna	6,24		6,24	11,00	39.600.000.000		
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	38.088.000.000	0,74	3.996.000.000
Umbria	2,02		2,02	3,56	12.816.000.000		
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	12.816.000.000	2,31	12.474.000.000
Lazio	4.12	4,12	8,24	7,27	26.172.000.000	9,52	51.408.000.000
Abruzzo		3,02	3,02			6,97	37.638.000.000
Molise		1,04	1,04			2,40	12.960.000.000
Campania		9,83	9,83			22,70	122.580.000.000
Puglia		6,66	6,66			15,38	83.052.000.000
Basilicata		1,77	1,77			4,09	22.086.000.000
Calabria		4,20	4,20			9,70	52.380.000.000
Sicilia		7,61	7,61			17,58	94.932.000.000
Sardegna		3,73	3,73			8,61	46.494.000.000
	56,70	43,30	100,00	100,00	360.000.000.000	100,00	540.000.000.000

N.B.:

Importo complessivo Toscana L. 42.084.000.000
» » Marche » 25.290.000.000
» » Lazio » 77.580.000.000

ALLEGATO *B*

PARAMETRO PER LA RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DI L. 237.180.000.000 IN DOTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

REGIONI	Parametro Nord	Parametro Sud	Parametro Totale	Ricalcolo percentuale su 237.180.000.000			
				40% per il nord L. 94.872.000.000		60% per il sud L. 142.308.000.000	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49		7,49	13,21	12.532.591.200		
Valle d'Aosta	1,07		1,07	1,89	1.793.080.800		
Lombardia	11,40		11,40	20,11	19.078.759.200		
Provincia di Trento	0,89		0,89	1,57	1.489.490.400		
Provincia di Bolzano	0,87		0,87	1,53	1.451.541.600		
Veneto	6,93		6,93	12,22	11.593.358.400		
Friuli-Venezia Giulia	3,52		3,52	6,21	5.891.551.200		
Liguria	4,13		4,13	7,29	6.916.168.800		
Emilia Romagna	6,24		6,24	11,00	10.435.920.000		
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	10.037.457.600	0,74	1.053.079.200
Umbria	2,02		2,02	3,56	3.377.443.200		
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	3.377.443.200	2,31	3.287.314.800
Lazio	4.12	4,12	8,24	7,27	6.897.194.400	9,52	13.547.721.600
Abruzzo		3,02	3,02			6,97	9.918.867.600
Molise		1,04	1,04			2,40	3.415.392.000
Campania		9,83	9,83			22,70	32.303.916.000
Puglia		6,66	6,66			15,38	21.886.970.400
Basilicata		1,77	1,77			4,09	5.820.397.200
Calabria		4,20	4,20			9,70	13.803.876.000
Sicilia		7,61	7,61			17,58	25.017.746.400
Sardegna		3,73	3,73			8,61	12.252.718.800
	56,70	43,30	100,00	100,00	94.872.000.000	100,00	142.308.000.000

N.B.:

Importo complessivo Toscana L. 11.090.536.800
» » Marche » 6.664.758.000
» » Lazio » 20.444.916.000

(1790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 24 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1042,05	1042,05	1042,15	1042,05	1042 —	1042,05	1041,95	1042,05	1042,05	1042 —
Dollaro canadese	879,95	879,95	880 —	879,45	879,25	879,90	879,90	879,95	879,95	879,95
Marco germanico	498,45	498,45	498,65	498,45	498,50	498,40	498,50	498,45	498,45	498,45
Fiorino olandese	450,52	450,52	450,75	450,52	450,80	450,60	450,50	450,52	450,52	450,60
Franco belga	30,418	30,418	30,38	30,418	30,40	30,40	30,41	30,418	30,418	30,40
Franco francese	211,56	211,56	211,98	211,56	211,75	211,55	211,65	211,56	211,56	211,55
Lira sterlina	2352,30	2352,30	2355 —	2352,30	2360 —	2352,20	2352,90	2352,30	2352,30	2352,30
Lira irlandese	1820 —	1820 —	1818 —	1820 —	1825 —	—	1818 —	1820 —	1820 —	—
Corona danese	158,65	158,65	158,50	158,65	159 —	158,60	158,66	158,65	158,65	158,65
Corona norvegese	193,75	193,75	193,75	193,75	194,50	193,70	193,75	193,75	193,75	193,75
Corona svedese	227,68	227,68	227,75	227,68	227,85	227,75	227,69	227,68	227,68	227,70
Franco svizzero	547,98	547,98	548,40	547,98	548 —	547,95	548,30	547,98	547,98	547,95
Scellino austriaco	70,469	70,469	70,45	70,469	70,68	70,40	70,49	70,469	70,469	70,45
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,50	18,40	12,30	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,283	12,283	12,28	12,283	18,60	12,30	12,28	12,283	12,283	12,30
Yen giapponese	4,992	4,992	4,99	4,992	5,05	4,95	4,997	4,992	4,992	4,99

Media dei titoli del 24 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	87,150
» 5,50 % » » 1969-84	83,225
» 6 % » » 1970-85	78,900
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	98,850
» » » » 1-12-1979/81	98,275
» » » » 1- 5-1979/82	97,275
» » » » 1- 7-1979/82	96,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	96,950
» » » » 1- 1-1980/82	97,450
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97,150
» » » » 1- 6-1980/82	97,125
» » » » 1- 7-1980/82	97,875
» » » » 1- 8-1980/82	98,100
» » » » 1-10-1980/82	98,875
» » » » 1- 1-1980/83	97,450
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,150
» » » 12 % 1- 4-1982	95,225
» » » 12 % 1-10-1983	90,350
» » » 12 % 1- 1-1984	89,825
» » » 12 % 1- 4-1984	90,050
» » » 12 % 1-10-1984	90 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1042 —
Dollaro canadese	879,925
Marco germanico	498,475
Fiorino olandese	450,56
Franco belga	30,414
Franco francese	211,605
Lira sterlina	2352,60
Lira irlandese	1819 —
Corona danese	158,655
Corona norvegese	193,75
Corona svedese	227,685
Franco svizzero	548,14
Scellino austriaco	70,479
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	12,281
Yen giapponese	4,994

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 106° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 106° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1981-82.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata ai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per « partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, faranno pervenire le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale o professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi;

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiali in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazioni millesimali, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato n. 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 del giorno 13 maggio 1981.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) il vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso è pubblicato sul Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse della amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministero della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il 106° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possano sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1981
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 112

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . . . in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 106° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dello Esercito per l'anno accademico 1981-82.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . . .;

possedere i seguenti titoli:

. . . .
. . . .
. . . .

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I) *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i giorni nostri.

1) La prima guerra mondiale:

genesi;
principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;
caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2) Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3) La seconda guerra mondiale:

genesi;
orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

4) L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;
mezzi;
modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5) L'organizzazione del trattato del nord Atlantico (NATO):

scopi;
gli organismi civili e militari della NATO.

6) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause;
la questione del medio oriente e i conflitti arabo-israeliani;
conflitti del sud-est asiatico: cause; nuovo assetto.

7) Argomenti di carattere politico, militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I) *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relative alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma*

REGOLAMENTAZIONE TATTICA E LOGISTICA

Primo gruppo di tesi.

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;
b) battaglia offensiva;
c) fisionomia organico-tattica della D.mecc.;
d) la D.mecc. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
e) il gr.tat.cor. nella difesa;
f) l'artiglieria della D.mecc. e B.mecc.;
g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;
h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;
b) fisionomia organico-tattica della D.cor.;
c) la D.cor. nelle operazioni offensive;
d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;
e) fisionomia organico-tattica della B.mecc. e btg.mot.;
f) la cooperazione arma base-artiglieria;
g) cenni sulle specialità del genio;
h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sull'azione di presa contatto e frenaggio;
b) fisionomia organico-tattica della B.alp. e del btg.alp.;
c) la B.mecc. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;
d) il gr.tat.alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);
e) la B.cor. nelle operazioni difensive;
f) artiglieria: l'artiglieria della D.cor. e della B.cor.; il gr.a.smv.;
g) trasmissioni:
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O. OP.).

Secondo gruppo di tesi.

Tesi n. 4:

a) la D.mecc. nelle operazioni offensive;
b) la B.alp. nelle operazioni offensive;
c) il gr.tat.mec. nella difesa;
d) il gr.tat.mec.cor. ed alp. nella difesa;
e) il GED nell'azione in Z.S.;
f) fisionomia organico-tattica del btg.mec. e GED;
g) artiglieria: l'artiglieria della B.mot.alp.par.; il gr.a.mon.;
h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B.mec./cor. nelle operazioni offensive;
b) la B.alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
c) fisionomia organico-tattica della B.mot. e par.;
d) il gr.tat.cor. in attacco;
e) fisionomia organico-tattica del btg.cr. e cor.;
f) il gr.tat.alp. nella difesa;
g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di CA (cenni);
h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;
i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la d.cor. nelle operazioni difensive;
b) fisionomia organico-tattica delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;
c) fisionomia organico-tattico logistica della B.cor.;
d) il gr.tat.cor.mec. nell'attacco;
e) il combattimento del gr.tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;
f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;
g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);
h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione del territorio in zone tattico-logistiche; loro suddivisione interna; caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);
b) organi di comandi e direttivi delle seguenti unità: btg.mec./sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam./smv.; gr.a.mon.; gr.a.par.; btg.g.p.; btg.t. Loro attribuzioni e dipendenze;
c) funzionamento del servizio « sanità » nelle unità citate alla precedente s/tesi *b*);
d) dotazioni di prima linea delle unità a livello battaglione; scopo al quale rispondono, loro scaglionamenti e reintegro;
e) autonomia logistica;
f) criteri d'impiego dei servizi del gr.tat.mec.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I servizi logistici;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.; btg alp.; btg.par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio della « Motorizzazione » e « Trasporti » nelle seguenti unità: btg.mec/gr.sqd.mec.; btg cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a mon.; gr.a.par.; btg g.p.; btg.t.;

e) unità di misura logistiche, livelli;

f) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr.tat.cor.

Tesi n. 8:

a) i mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B.mec e cor. e della B.mot. autonoma;

c) organi esecutivi del gr.a. delle diverse specialità. Costituzione organica; attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio « Materiali d'armamento » nell'ambito delle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr / gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a.mon.; gr.a p.; btg.t. Il servizio « Veterinario » nelle unità alpine;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi nel gr.tat.alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B.alp. e par.;

c) organi esecutivi nel GED, nel btg.g.p. e nel btg.t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi « Commissariato » e « Amministrazione » nelle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a.mon.; gr.a.par.; btg.g.p.; btg.t.;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr.tat.par.;

f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

Quarto gruppo di tesi.

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione;

b) carri armati:

caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:

generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:

generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiale per la visione notturna:

generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo o missili c/c:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):

tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito.

Quinto gruppo di tesi.

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:

tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:

generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e disegnazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n 15:

a) artiglieria c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazioni e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestre e contraerei:

generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivo;

osservazione aerea:

osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;

fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:

descrizione ed uso.

Sesto gruppo di tesi.

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;

b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tempi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione a filo (cenni);

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;

c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):

d) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

b) elementi di fortificazione permanente;

c) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. e m.) (cenni);

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni);

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(1887)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, al 106° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1974, n. 257, concernente modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 106° corso di stato maggiore di cinquanta ufficiali appartenenti al ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio esclusi dai corsi per l'addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, e dai corsi di stato maggiore in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Il corso sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1981-82.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto nel grado di capitano ai fini dell'avanzamento.

Gli ufficiali che parteciperanno al concorso, non potranno presentare domanda di ammissione all'analogo concorso che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 574 del 1980, sarà bandito il prossimo anno.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il corso di Accademia di appartenenza ovvero, per i provenienti dagli ufficiali di complemento, il corso di aggiornamento professionale frequentato presso la scuola di applicazione d'Arma;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezion fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per la partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande, e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario, senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dal candidato stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

*I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione de*gli ufficiali di cui all'art. 1 al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale o professionale:

titoli di studio posseduti;
corsi formativi;
scuola militare;
accademia militare;
scuola di applicazione d'Arma;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso di aggiornamento professionale presso la scuola di applicazione d'Arma;
corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;
corsi di specializzazione non professionale;
lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:
incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;
valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;
ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;
eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazioni millesimali, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale *redatto dalla commissione d'esame.*

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:
regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove d'esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 *del giorno* 13 *maggio* 1981.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da *una amministrazione dello Stato.*

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura del comando della scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica fra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) il vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso è pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a de*meritare per particolari motivi,* il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'Amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

Gli ufficiali che siano ammessi a sostenere le prove di esame e che non siano, per comprovata causa di malattia o per gravi documentate ragioni di carattere privato, in grado di sostenere tutte o parte delle prove medesime possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso.

In caso di accoglimento delle domande, gli ufficiali saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1981
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 21

Allegato 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - Roma

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . nato a . . . . proveniente dal (corso di Accademia o corso AUC e corso di aggiornamento professionale) . . . in servizio presso . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta ufficiali di cui all'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, al centoseiesimo corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1981-82.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . . . al . . . . con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . . . al . . . . con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . . . al . . . . con il grado di . . . .;

possedere i seguenti titoli:

. . . .;
. . . .;
. . . .;

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito dalla notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Allegato 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta

I) *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni.

1) La prima guerra mondiale:

genesi;
principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;
caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2) Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3) La seconda guerra mondiale:

genesi;
orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;
caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4) L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;
mezzi;
modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5) L'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):

scopi;
gli organismi civili e militari della NATO.

6) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione: nuovi Stati; cause;
la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;
conflitti del Sud-Est asiatico; cause; nuovo assetto.

7) Argomenti di carattere politico militare, sociale, economico e geografico di attualità.

Prova orale

I) *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

Primo gruppo di tesi.

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;
b) battaglie offensive;
c) fisionomia organico-tattica della D. mecc.;
d) la D. mecc. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
e) il gr. tatt. cor. nella difesa;
f) l'artiglieria della D. mecc. e B. mecc.;
g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;
h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;
b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;
c) la D. cor. nelle operazioni offensive;
d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;
e) fisionomia organico-tattica della B. mecc. e btg. mot.;
f) la cooperazione arma base-artiglieria;
g) cenni sulle specialità del genio;
h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sulla azione di presa contatto e frenaggio;
b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e del btg. alp.;
c) la B. mecc. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;
d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);
e) la B. cor. nelle operazioni difensive;
f) artiglieria: l'artiglieria della D. cor. e della B. cor.; il gr. a. smv.;
g) trasmissioni:
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato «trasmissioni» all'O.OP.).

Secondo gruppo di tesi.

Tesi n. 4:

a) la D. mec. nelle operazioni offensive;
b) la B. alp. nelle operazioni offensive;
c) il gr. tat. mec. nella difesa;
d) il gr. tat. mec. cor. ed alp. nella difesa;
e) il GED nell'azione in Z.S.;
f) fisionomia organico-tattica del btg. mec. e GED;
g) artiglieria: l'artiglieria della B. mot. alp. par.; il gr. a. mon.;

h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B. mec. cor. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di CA (cenni);

h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;
b) fisionomia organico-tattica delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;
c) fisionomia organico-tattico logistica della B. cor.;
d) il gr. tat. cor. mec. nell'attacco;
e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;

f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);
h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

Terzo gruppo di tesi.

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione del territorio in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);
b) organi di comando e direttivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam./smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Loro attribuzioni e dipendenze;
c) funzionamento del servizio «sanità» nelle unità citate alla precedente s/tesi *b*);
d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello battaglione: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;
e) autonomia logistica;
f) criteri d'impiego dei servizi del gr. tat. mec.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I servizi logistici;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale;
c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento del servizio della «Motorizzazione» e «Trasporti» nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;
e) unità di misura logistiche. Livelli;
f) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. cor.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. mec. e cor. e della B. mot. autonoma;

c) organi esecutivi del gr. a. delle diverse specialità. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio «Materiali d'armamento» nell'ambito delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Il servizio «Veterinario» nelle unità alpine;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi nel gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. alp. e par.;

c) organi esecutivi nel GED, nel btg. g. p. e nel btg. t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi «Commissariato» e «Amministrazione» nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. par.;

f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

ARMI, TIRO E MEZZI TECNICI

Quarto gruppo di tesi.

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze di impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:
generalità, effetti;
rilevazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) armi senza rinculo o missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito;
aerei leggeri ed elicotteri in dotazione all'Esercito.

Quinto gruppo di tesi.

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme di intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:
generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglieria c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestri e contraerei:

generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:

descrizione ed uso.

Sesto gruppo di tesi.

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;
b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;
c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;
apparecchiature a frequenze vettrici (cenni);

d) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti d'interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;
b) elementi di fortificazione permanente;
c) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (c. e m. - cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni);

escavatori, apripiste, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(1888)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PORDENONE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973. n. 3, un concorso, per titoli, a sessantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente (al diploma predetto), l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone, 1° reparto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pordenone in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pordenone, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con l'obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituti di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilascita, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Pordenone.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero di figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale od al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal Sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pordenone e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si annulla l'ordinanza s.n. del 16 maggio 1980, registrata alla Corte dei conti il 13 giugno 1980, registro n. 1, foglio n. 241.

Pordenone, addì 8 gennaio 1981

Il direttore provinciale: BORTOLOTTI

Registrata alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1981
Registro n. 1 Poste, foglio n. 45

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . il . . residente in . via . . n. . . provincia . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 8 gennaio 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale;

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, .

Firma

. . . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali, eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1668)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia antica per un triennio

E' indetto un concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia antica per un triennio, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 107 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per la storia antica, in Roma.

(1761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di architettura:

seconda cattedra di urbanistica per le esigenze del laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale posti 1.

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di filosofia del diritto per le esigenze della prima cattedra posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1804)

Concorso a due posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico dell'Università di Pavia per la qualifica di mestiere di « coltivatore ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1805)

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico dell'Università di Pavia per la qualifica di mestiere di « coltivatore ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1806)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico dell'Università di Pavia per la qualifica di mestiere di « coltivatore ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1807)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica (per le esigenze della divisione ricerche sul cancro) posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(1808)

Riapertura del termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1980, pag. 9164, numero redazionale 9660.

Titoli di studio richiesti sono: diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dallo norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica, piazza della Selva, 78 - Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(1809)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

laboratorio di economia politica posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità pro-

fessionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(1810)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica fisica posti 1.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(1811)

Concorso a quattro posti di bidello presso il Politecnico di Torino (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1980, pag. 7355, numero redazionale 8280, si comunica che i posti di bidello in prova del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli del le università ed istituti di istruzione universitaria presso il Politecnico di Torino sono aumentati da 4 a 9.

(1812)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale sessione anno 1978;

Accertato che al n. 166 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome La Vieri Vincenzo anzichè Lavieri Vincenzo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 166 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 1980, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1980 leggasi Lavieri Vincenzo anzichè La Vieri Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1981

Il Ministro: ANIASI

(1724)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 17 dicembre 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria sessione anno 1979;

Accertato che al n. 33 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Canarello Giovanni anzichè Panarello Giovanni;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 33 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 17 dicembre 1980 leggasi Panarello Giovanni anzichè Canarello Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1981

Il Ministro: ANIASI

(1725)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a posti di veterinario, ruolo veterinari della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (febbraio 1981, 1° supplemento straordinario al n. 2) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1980 concernente la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso, per esami, a posti di veterinario in prova nel ruolo veterinari della carriera direttiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(1846)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Severino Marche.

Con decreto del veterinario provinciale 18 marzo 1981, il dott. Milazzo Luigi, primo dirigente amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il posto di veterinario comunale capo del comune di San Severino Marche, in sostituzione della dott.ssa Grenga Giacinta, rinunciataria.

(1847)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1980, n. **98.**

Istituzione della U.S.S.L. di Campione d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, l'ambito territoriale n. 80 corrispondente al territorio del comune di Campione d'Italia.

Il carattere eccezionale di tale istituzione esclude l'applicazione delle procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35:

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'ambito territoriale n. 11 dal quale è distaccato, ai sensi della presente legge, il comune di Campione d'Italia, resta confermata nella composizione quale risultante dalle elezioni indette con decreto del presidente della giunta regionale del 24 luglio 1980, n. 310.

Art. 2.

Alla U.S.S.L. istituita sul territorio del comune di Campione d'Italia si applicano le leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 nonché 11 aprile 1980, n. 39, e successive modificazioni in quanto compatibili con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, addì 4 dicembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *ottobre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *novembre* 1980, *prot.* 20802/13907).

(1650)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1980, n. **99.**

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - III Variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1980, n. **100.**

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99: « Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - III Variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980-82 ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

(1651)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **101.**

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65, recante disposizioni per interventi urgenti nel settore del disinquinamento.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 è così modificato:

« *a*) l'intera spesa ammissibile per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, primo comma ».

Art. 2.

I termini previsti dall'art. 8, primo comma, della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 ai fini della decadenza dai benefici, sono prorogati al 31 marzo 1981.

Art. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 è prorogato al 31 maggio 1981.

Art. 4.

La corresponsione dei contributi in capitale di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 viene effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso, il residuo dieci per cento viene erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, addì 15 dicembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *novembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *dicembre* 1980, *prot.* 22802/14381).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **102.**

Contributo straordinario alle popolazioni colpite dal sma del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario

A favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, la regione Lombardia devolve un primo contributo a fondo perduto di lire un miliardo da destinarsi alle prime opere di soccorso e ricostruzione.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, anche in più soluzioni la somma predetta a favore di amministrazioni pubbliche o di altri organismi operanti nell'attività di assistenza alle popolazioni colpite nonché per gli interventi urgenti svolti direttamente.

Per gli interventi urgenti da svolgersi direttamente dalla regione, previsti dal comma precedente, la giunta regionale può disporre accreditamenti di somme al funzionario incaricato delle funzioni economali, che presenterà apposito rendiconto secondo le procedure previste dal titolo III della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57. Agli acquisti da effettuarsi con i fondi come sopra accreditati non si applicano i limiti di spesa previsti dal secondo comma dell'art. 12 della citata legge regionale 57/79.

La giunta regionale presenta al consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge una precisa relazione in ordine ai provvedimenti di erogazione adottati nonché alle altre iniziative in corso o in programma per le popolazioni colpite.

Art. 2.

Norma finanziaria

In relazione a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, modificato ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 35, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 1.000 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito il seguente capitolo:

cap. 1.2.2.1.3.1211: «Oneri straordinari per attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, addì 15 dicembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 novembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 dicembre* 1980, *prot.* 22802/14281).

(1652)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810860)